

**ACCORDO
TRA
REGIONE CAMPANIA
DG 12 – UOD 02 WELFARE DEI SERVIZI E PARI OPPORTUNITA’
E
AMBITO TERRITORIALE**

ART. 15 L. 7 giugno 1990, n. 241

ACCORDO

L'anno 2017 il giorno [] del mese di [] si sono costituiti presso gli uffici la Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, siti in Napoli, via Nuova Marina, 19/C

DA UNA PARTE

La Regione Campania (C.F. 80011990639), in persona del Dirigente dell'Unità Operativa Welfare dei Servizi e pari opportunità Dott.ssa Fortunata Caragliano, domiciliata per la carica in Napoli, [], che nel prosieguo del presente atto verrà, per brevità, denominata "Regione"

DALL'ALTRA

l'Ambito territoriale
con sede legale in
C.F., rappresentato da
e domiciliata/o presso la sede dell'Ente, la/il quale interviene nella sua qualità di;

VISTI

- la Legge Regionale del 23 ottobre 2007, n. 11, rubricata "Per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328";
- la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 869 del 29/12/2015 di approvazione del "Piano sociale regionale 2016-2018, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11"
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n.12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania";
- la D.G.R. 427 del 27/09/2013 e il successivo D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero alla dr.ssa Romano Rosanna;
- la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento e la D.G.R. n. 191 del 22/03/2016 di proroga, tra gli altri, dell'incarico alla dott.ssa Fortunata Caragliano di dirigente ad interim della UOD " Welfare dei Servizi e Pari Opportunità";

PREMESSO CHE

- la Legge 184/1983, così come modificata dalla legge 149/2001, ha sancito il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, stabilendo al contempo che i servizi pubblici competenti attivino tutti gli interventi necessari quando questa non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni, orientando quindi il proprio lavoro sulle potenzialità del nucleo e sulle possibilità di evitare l'allontanamento dei figli;
- la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328" e s.m.i. all'articolo 28, ha stabilito che la Regione Campania promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- il II Piano Sociale Regionale 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 869 del 29.12.2015, prevede, con riferimento alle aree "Infanzia ed adolescenza" e "Responsabilità familiari", l'elaborazione di strategie integrate finalizzate alla presa in carico del nucleo familiare,

per ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo dalla famiglia.

CONSIDERATO CHE

- in virtù di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" attribuendo valenza generale agli accordi organizzativi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, per soddisfare interessi pubblici rimessi alle loro valutazioni;
- come precisato dalla giurisprudenza le "attività di interesse comune" possono riguardare, come nella specie, attività materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività;
- sia la Regione che gli ambiti territoriali sono enti dotati di personalità giuridica pubblica pertanto, nel caso di specie, vi sono i presupposti per il ricorso allo strumento convenzionale previsto dal citato art.15;

ATTESO CHE

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi "Ministero") ha emanato il Decreto n. n.277 del 25 ottobre 2016 per l'adozione delle "Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione" (d'ora in poi "Programma PIPPI");
- lo stesso Ministero ha assunto l'obiettivo dell'estensione del programma PIPPI chiedendo alle Regioni ed alle Province Autonome di valutare la possibilità di una sperimentazione di ambito locale;
- la Regione Campania ha aderito al programma PIPPI provvedendo ad avviare la procedura, secondo i criteri e la tempistica fissati dal Ministero, per l'individuazione degli ambiti territoriali da coinvolgere nella sperimentazione,
- la procedura di cui al punto precedente ha previsto, ai fini della presentazione della domanda di adesione al Ministero, la compilazione di un formulario, sia da parte della Regione Campania che da parte degli Ambiti Territoriali, per la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal programma PIPPI;
- in data 21 dicembre 2016 La Regione Campania e il Ministero hanno sottoscritto digitalmente il protocollo d'intesa proposto dal Ministero per l'attuazione del programma PIPPI;
- Con D.D. n.3 del 23/01/2017 si è preso atto del protocollo d'intesa suddetto;
- a seguito dell'adozione degli atti amministrativi fin qui citati e dell'espletamento delle procedure individuate dal Ministero, con D.D. n.364/2016 il Ministero ha ammesso a finanziamento i seguenti ambiti territoriali Campani: A1, S6, C4, N17, S1_3, A5;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E ATTESO

si conviene quanto segue

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

Costituisce oggetto del presente accordo la collaborazione tra la Regione Campania (d'ora in poi "Regione") e l'Ambito
(d'ora in poi "Ambito") ai fini della sperimentazione del programma PIPPI.

Attraverso la sperimentazione di cui sopra si intendono promuovere pratiche innovative di intervento nei confronti delle famiglie negligenti con figli da 0 ad 11 anni, per ridurre il rischio di allontanamento

dei minori e per sostenere una genitorialità positiva. A tal fine, la sperimentazione di cui si tratta segue il modello di intervento, la tempistica, le azioni e la *governance* individuati negli atti amministrativi e nei documenti tecnico-scientifici correlati adottati dal Ministero e trasmessi alle Regioni e Province Autonome aderenti.

Art. 2

Documentazione di riferimento

La documentazione ministeriale riferita al programma PIPPI è costituita, in particolare, da:

1. "Linee Guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.", di cui al Decreto n.277 del 25 ottobre 2016 della Direzione Generale per Inclusione e politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
2. allegato 1, "Estensione del programma ai nuovi ambiti territoriali"
3. "Decreto n. 364/2016 della Direzione Generale per Inclusione e politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali", per l'approvazione degli Ambiti Territoriali ammessi a finanziamento nazionale.
4. Allegato A "Struttura di Governance e Piano di lavoro PIPPI. 2017-2018", prodotto, per conto del Ministero, dal Laboratorio di Ricerca ed Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, soggetto tecnico-scientifico incaricato dell'attuazione del programma PIPPI.
5. allegato B, "PIPPI. Ipotesi costi per intervento diretto operatori";
6. Nota di dettaglio sull'ammissibilità delle spese dei fondi erogati per la realizzazione del progetto PIPPI e sulle modalità di rendicontazione

Art. 3

Impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal programma PIPPI le parti si impegnano a riferirsi alle funzioni ed alle azioni declinate nei documenti di riferimento citati all'articolo 2.

Le parti si impegnano, in particolare, a realizzare i compiti di seguito elencati.

La Regione assicura:

- il coordinamento generale del programma, finalizzato a favorire l'implementazione dello stesso, a curare ed attivare i collegamenti istituzionali necessari e a promuovere le tematiche e le azioni connesse;
- la vigilanza sul regolare svolgimento delle azioni previste dal programma, sul rispetto della tempistica e della regolare produzione del materiale necessario alla stesura delle relazioni ed alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse assegnate agli Ambiti;
- attraverso la figura del Referente regionale, la cura dei rapporti con il Ministero, il mantenimento dei necessari collegamenti con il Gruppo Scientifico dell'Università di Padova e con gli Ambiti, la facilitazione degli iter amministrativi e la diffusione tra i vari livelli istituzionali e tra i servizi degli Ambiti delle finalità e dei contenuti della sperimentazione;
- l'adozione degli atti amministrativi necessari alla regolare erogazione delle risorse assegnate agli Ambiti e comunque tutti i provvedimenti che possano facilitare la piena partecipazione dei servizi territoriali interessati alla concreta realizzazione del programma;

- l'individuazione e la realizzazione di modalità per attivare occasioni di incontri periodici con i Referenti degli Ambiti, per la verifica delle fasi di avanzamento del programma e per la condivisione dei risultati raggiunti;
- la partecipazione agli eventi formativi programmati, nonché ai percorsi di sensibilizzazione e informazione sulle finalità ed i contenuti del programma e di diffusione dei risultati;
- la promozione di adeguate modalità e strumenti per la raccolta e la documentazione dei materiali prodotti, con particolare attenzione ai risultati conseguiti, anche attraverso le attività svolte in collaborazione con il Centro regionale Infanzia e Adolescenza di cui alla LR 31/2000;
- la definizione, di concerto con il Ministero, di un piano di diffusione dei risultati del programma.

L'Ambito assicura:

- la realizzazione di tutte le fasi e le azioni previste dal programma, nel rispetto delle modalità e della tempistica declinata nei documenti di riferimento e, in particolare, nell'Allegato A, nonché di altri ed eventuali atti di indirizzo e/o linee guida prodotte e trasmesse dal Ministero;
- l'attivazione dei livelli di coordinamento territoriali e delle figure professionali funzionali alla piena attuazione del programma:
 - il Gruppo Territoriale di Ambito;
 - il Referente di Ambito;
 - le équipe multidisciplinari;
 - due o più coach;
- l'individuazione ed il coinvolgimento di dieci famiglie target, secondo i criteri definiti nell'Allegato A del Protocollo d'Intesa;
- la programmazione e l'attuazione, attraverso le équipe multidisciplinari, dei progetti di intervento sulle famiglie e sui minori, garantendo qualità, correttezza e continuità ai processi di presa in carico e utilizzando i dispositivi e gli interventi previsti dal programma:
 - gruppi genitori-bambini;
 - educativa domiciliare;
 - attività di progettazione e/o di équipe con la scuola;
 - partenariato tra scuola, famiglia e servizi;
- attraverso la figura del Referente di Ambito Territoriale, la comunicazione e la circolazione delle informazioni tra tutti i soggetti ed i livelli istituzionali coinvolti, curando anche il raccordo ed il coordinamento con la Regione, il Ministero e il Gruppo Scientifico dell'Università di Padova;
- la partecipazione delle figure professionali coinvolte agli eventi formativi programmati, in particolare per quanto attiene le figure dei coach che sono chiamati a svolgere funzioni di accompagnamento e tutoraggio nei confronti degli operatori che costituiscono le équipe multidisciplinari;
- la raccolta della documentazione e dei dati necessari alla produzione delle relazioni intermedie sull'andamento delle attività, alla relazione finale sui risultati del programma e dei documenti contabili e fiscali comprovanti l'utilizzo delle risorse assegnate, utilizzando i format resi disponibili dalla Regione;

- la raccolta e la sistematizzazione, anche in raccordo con la Regione, di tutti i materiali prodotti utili a documentare il lavoro dei servizi e degli operatori ed i loro progressi nell'apprendimento e nella messa in campo della metodologia di intervento acquisita.

Art. 4

Quadro delle risorse e loro utilizzo

Le risorse a disposizione degli Ambiti per l'attuazione del programma PIPPI sono costituite dal finanziamento accordato dal Ministero, attraverso il Decreto Dirigenziale n. 364/2016 e dal cofinanziamento assicurato dall'ambito in sede di compilazione dei formulari.

Finanziamento del Ministero: euro 50.000, Cofinanziamento Ambito: euro 12.500,00.

Rispetto alle modalità di utilizzo dei fondi si fa presente che gli stessi vengono utilizzati per sostenere le spese funzionali a coprire i maggiori costi derivanti dalle spese per il coinvolgimento del personale attivo sul programma e strettamente collegate alle azioni progettuali previste dal programma nelle seguenti aree:

- 1) interventi di educativa domiciliare con le famiglie target,
- 2) gruppi genitori / bambini,
- 3) progettazione e/o attività di équipe con la scuola

Le caratteristiche delle voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di cui all'allegata ipotesi di costi (allegato B) e nello specifico:

- essere strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal programma PIPPI;
- essere sostenute nel periodo di tempo che intercorre tra la data della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa- 21 dicembre 2016- e la data riferita al termine del programma;
- essere documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari;

Non sono in ogni caso ritenute ammissibili spese per:

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli ecc.);
- ammortamento di beni esistenti.

Nel caso in cui il Ministero ritenesse di dettagliare ulteriormente o modificare le caratteristiche delle spese ammissibili sopra elencate, la Regione provvederà ad informare tempestivamente gli Ambiti per gli adeguamenti del caso.

Art. 5

Liquidazione e rendicontazione delle risorse assegnate.

La Regione provvederà alla liquidazione delle risorse accordate dal Ministero, conseguentemente all'effettivo trasferimento alla Regione e non appena ricorreranno le condizioni amministrative e contabili che consentiranno di poter attivare l'utilizzo di tali fondi, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- Fase di avvio: il 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività, previa comunicazione della Regione al Ministero della costituzione e convocazione del Gruppo regionale di cui all'allegato A;
- Fase intermedia: il 30% del finanziamento accordato a seguito della richiesta della Regione al Ministero solo in presenza delle 3 seguenti condizioni:
 1. avvenuto inserimento, da parte dell'ambito territoriale, in RPM dei dati al T0 secondo le modalità ed i tempi previsti nell'allegato A.
 2. presentazione di un report intermedio sulle attività realizzate nell'ambito territoriale;
 3. dichiarazione, da parte dell'ambito, dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% (quindi almeno 18,750€) della somma erogata all'avvio delle attività.
- Fase conclusiva: il 20% dell'importo a consuntivo, previo:
 1. avvenuto inserimento, da parte dell'ambito territoriale, in RPM dei dati al T2 secondo le modalità ed i tempi previsti nell'allegato A.
 2. presentazione del report conclusivo sulle attività realizzate nell'ambito territoriale;
 3. ricevimento da parte dell' Ambito della completa documentazione giustificativa, in originale o in copia conforme, delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e di un prospetto riepilogativo delle spese a carico della quota di cofinanziamento dell'ambito.
 4. Presentazione da parte della Regione al Ministero di un report conclusivo;
 5. positive determinazioni della Commissione nominata dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero.

L'importo sarà accreditato sul conto di tesoreria codice n.

intestato al

IBAN

Articolo 6

Inadempimenti e penali

In caso di grave inadempimento dell'Ambito, il Ministero procederà, per il tramite della Regione al recupero del contributo concesso.

L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- ☞① carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
- ☞① adozione di iniziative non concordate con la regione ed il Ministero tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed al Ministero stesso.

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali contesterà alla Regione e la regione all'Ambito l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte del Ministero del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali deciderà con provvedimento motivato.

Art. 7

Documentazione e raccolta dati

La struttura del programma PIPPI è orientata ad assicurare l'apprendimento e la completa padronanza da parte degli operatori coinvolti degli strumenti di valutazione dei processi messi in campo e degli esiti conseguiti con le famiglie ed i minori.

L' Ambito, attraverso il lavoro dei loro operatori, è chiamato a partecipare al disegno complessivo dell'implementazione del programma che si esplica nell'attuazione di una ricerca-intervento partecipata, così come specificato nella documentazione ministeriale, e che richiede anche la raccolta dei dati sulle famiglie e sui minori.

La Regione sostiene il processo della valutazione complessiva dell'andamento del programma, degli esiti conseguiti e anche della valorizzazione del percorso di apprendimento degli operatori concordando con gli Ambiti la messa a disposizione di modalità e strumenti uniformi utili all'azione di raccolta e di documentazione dei materiali prodotti. A tal fine la Regione intende:

favorire l'attività di raccolta dei dati e delle informazioni fornite dagli Ambiti ai fini della presentazione al Ministero delle relazioni intermedie e finali, attraverso la predisposizione di format di compilazione omogenei, eventualmente accogliendo od integrando gli strumenti forniti dal Ministero.

Resta inteso che le attività di cui ai commi precedenti sono propedeutiche alle determinazioni in merito all'utilizzo dei risultati del programma PIPPI che, sono competenza del Ministero.

Art. 8

Decorrenza e durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla fase conclusiva del programma PIPPI previsto, come da cronoprogramma inserito nel documento ministeriale "Struttura di governance e piano di lavoro PIPPI. 2017-2018", giugno 2017

Art. 9

Consenso informato e trattamento dati personali

La struttura del programma PIPPI prevede che i dati per la realizzazione delle attività siano utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dai soggetti istituzionali coinvolti – Ministero, Università di Padova e Regione.

L' Ambito si attiva affinché:

- ogni famiglia coinvolta nel programma sia adeguatamente informata degli obiettivi e delle azioni previste;
- sia richiesto il consenso informato;
- siano adottati gli atti necessari alla nomina del Responsabile esterno al trattamento.

Art. 10

Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Napoli con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 11

Norma finale di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Accordo, si rinvia alla documentazione ministeriale relativa al programma PIPPI citata all'articolo 2 o ad altri documenti eventualmente elaborati e trasmessi dal Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli,

Per la Regione Campania

Dott.ssa Fortunata Caragliano

Per l'Ambito

.....